

2025/2
1197/10
14646



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, *dott.ssa Rosaria M. Castorina* ha emesso la seguente

SENTENZA contestuale

nella causa di lavoro iscritta al n. 1197/2010 R.G.

TRA

Savoca Nicolò elettivamente domiciliata in Catania via Pantano, 87 presso lo studio dell'avv. A. Platania che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio.

- *ricorrente* -

CONTRO

Comune di Adrano in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via Balduino, 43, presso lo studio dell'avv. P. Balsamo che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione.

- *resistente* -

Avente ad oggetto: inquadramento contrattuale e crediti di lavoro

All'udienza del 3.5.2012 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come trascritte nei rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa con sentenza contestuale di cui è stata data pubblica lettura.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Catania, depositato in data 15.2.2010 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver svolto, dal 2000

al 2007 l'incarico di addetto stampa del Comune di Adrano dal quale era stato assunto in data 7.2.2008 a seguito di stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato categoria C – Addetto Stampa.

Il Comune di Adrano ometteva di dare esecuzione agli obblighi discendenti dalla contrattazione collettiva. In particolare in data 24.10.2007 la Regione Sicilia e le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei giornalisti avevano sottoscritto il CCNL di cui all'art. 58 della L.R. 18 maggio 1996, n.35. A tale accordo aveva prestato formale adesione sia l'ANCI Sicilia che l'Unione Regionale delle Province Siciliane.

Il contratto e le adesioni erano stati comunicati al Comune di Adrano che ne aveva ricevuto la notifica in data 8.11.2007.

Nonostante ciò e nonostante fosse stato rivolto formale invito all'amministrazione resistente il contratto di lavoro non era stato adeguato agli obblighi discendenti dalla contrattazione collettiva.

Chiedeva accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Adrano era disciplinato dal CCNL FNSI – FIEG e conseguentemente condannarsi l'amministrazione resistente al condominio resistente al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese e compensi.

Resisteva il Comune di Adrano il quale eccepiva l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.

Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale ritualmente letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE


È incontestato che il ricorrente sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Categoria C – Addetto stampa in data 7.2.2008.

Le norme regionali che determinano il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali addetti agli uffici stampa delle amministrazioni di appartenenza, hanno previsto, in un primo momento (art. 58 della legge

regionale n. 33 del 1996), che a quei lavoratori si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti; poi (art. 16 della legge regionale n. 8 del 2000), che ad essi è attribuita la qualifica ed il trattamento di capo servizio; infine (art. 127 della legge regionale n. 2 del 2002), che la qualifica ed il trattamento economico che spetta loro è quella di redattore capo.

In particolare L'art. 127, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 stabilisce: *"Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti"*; il secondo comma prevedeva: *"In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41"*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 189 (depositata in cancelleria il 14.06.2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 20.06.2007), dopo avere premesso che *"dalla legge n. 421 del 1992 può trarsi il principio (confermato anche dagli artt. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d. lgs. n. 165 del 2001) della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici (sentenze n. 308 del 2006 e n. 341 del 2003) che, per le ragioni sopra esposte, si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che*



l'art. 14, lettera o), dello statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Sicilia in materia di «regime degli enti locali», ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 127, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 “nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico”.

Dalla lettura di tale pronuncia si evince che la dichiarazione di incostituzionalità è avvenuta giacché la norma censurata si poneva “*in contrasto con il principio generale secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva*”, dal momento che “*le disposizioni impugnate in realtà non dispongono che il rapporto di lavoro degli addetti agli uffici stampa debba essere regolato dalla contrattazione collettiva, bensì individuano esse stesse il trattamento che si deve applicare a quel personale (appunto, quello previsto dal contratto collettivo del lavoro giornalistico), onde gli agenti negoziali rappresentativi delle categorie delle amministrazioni datrici di lavoro e dei dipendenti interessati non possono contrattare alcunché in proposito*”.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 16.11.2007 è stato pubblicato, a seguito di accordo del 24.10.2007, il “*contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33*”, siglato - tra l'Assessorato regionale alla Presidenza, l'ANCI SICILIA, l'URPS, la FNSI-FIEG, l'Associazione Siciliana della Stampa - “*in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 127, comma 1, della l.r. 2/02 e alle disposizioni di cui alla l. 150/00*” (art. 1); nel citato contratto, dopo avere individuato la durata, la decorrenza e le modalità di applicazione (art. 2), i profili professionali (art. 3, tra cui quello di caporedattore) e la loro regolamentazione (art. 4), è prevista una disciplina transitoria (art. 6), secondo la quale “*fermo restando quanto stabilito nel superiore articolo 2,*



le presenti disposizioni per omogeneità di trattamento, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 4, si applicano, senza ulteriori oneri per gli Enti stessi e nel rispetto della salvaguardia di cui al comma 2 dell'art. 58 della l.r. n. 33/96, anche al personale giornalistico di ruolo con il mantenimento delle qualifiche professionali già possedute, già inquadrato dall'entrata in vigore dell'art. 127, comma 1, della l.r. n. 2/02 o da inquadrare a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica in corso alla data di stipula del presente contratto".

Dunque l'art. 127, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, che non è stato toccato dalla pronuncia del Giudice delle leggi, riserva *"l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali"* degli Uffici stampa degli enti locali regionali *"alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG"* mentre il comma 2 del citato art. 127 è stato dichiarato incostituzionale perché *"in contrasto con il principio generale secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva"*.

Dopo appena due mesi è intervenuto il *"contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33"*, stipulato, proprio tra l'Assessorato regionale alla Presidenza, l'ANCI SICILIA, l'URPS, la FNSI-FIEG, l'Associazione Siciliana della Stampa, in esecuzione dell'art. 127, comma 1, della legge regionale n. 2/2002.

Tale accordo è nato dall'esigenza di rendere compatibile con la pronuncia della Corte Costituzionale il diritto dei lavoratori quali l'odierno ricorrente e ha fissato i profili professionali dei giornalisti con espresso riferimento, per la parte economica, al contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg.

Non può, pertanto dubitarsi dell'applicabilità al Savoca del contratto collettivo invocato.

Passando all'inquadramento il contratto collettivo applicabile al ricorrente

individua all'art. 3 i profili professionale e all'art. 4 regolamenta tali profili professionali.

In particolare per il profilo di Capo servizio (rivendicato dal ricorrente) è richiesto l'esercizio delle funzioni di coordinamento di un servizio o di coordinamento dell'ufficio.

È incontestato che il Savoca sia l'unico addetto stampa del Comune di Adrano.

A termine del contratto applicabile non può essere riconosciuta al ricorrente la qualifica richiesta giacché l'art. 4 del CCNL presuppone una organizzazione dei redattori in più servizi (tipici della organizzazione giornalistica in senso tradizionale e corrispondenti a specificazioni della redazione) o uffici.

Orbene, pur essendo necessario interpretare la norma con riferimento ad una realtà diversa da quella di una redazione in senso proprio, è ben evidente che la qualifica rivendicata presuppone una struttura aziendale ripartita in settori (servizi o uffici). È peraltro vero che siffatte ripartizioni possono essere, come sovente accade, unipersonali. Ma rimane pur sempre essenziale per l'applicazione della norma in questione, la struttura multipla della redazione, nel nostro caso di quella che presso il Comune in questione si occupa di stampa o di relazione con i media.

Evidentemente, infatti, non potrebbe considerarsi servizio alla stregua dell'art. 4 un ufficio o comunque una ripartizione del Comune inserita all'interno di altre ripartizioni del Comune che, in alcun modo, svolgano funzioni connesse con la stampa.

Consegue che il ricorrente si trova nella condizione di essere unico addetto alla complessiva mansione di rapporto con la stampa e di diffusione dell'attività comunale. Egli da solo, dunque, se certamente costituisce un ufficio in senso ampio del Comune non coordina per questo un servizio posto all'interno di altri servizi analoghi.

Non può essere pertanto riconosciuta la qualifica del capo servizio, ma quella di redattore.



Va, pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al trattamento economico e previdenziale corrispondente all'inquadramento quale redattore secondo il contratto collettivo nazionale FNSI-FIEG e successive modifiche e integrazioni come richiamato dal comma 1 dell'art. 127 della l.r. n. 2/02", con condanna dell'ente territoriale ad erogare le differenze retributive con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Non appare opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio, ben potendo il Comune resistente provvedere a quantificare le somme dovute a seguito della corretta applicazione del contratto spettante al ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico di parte resistente.

P. Q. M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:

dichiara il diritto di Savoca Nicolò al trattamento economico e previdenziale corrispondente all'inquadramento quale redattore secondo il contratto collettivo nazionale FNSI-FIEG dal 7.2.2008 ;

condanna il Comune di Adrano in persona del Sindaco pro-tempore ad erogare le differenze retributive con decorrenza dalla data di stipula del contratto (7.2.2008) oltre agli interessi legali, sulla sorte capitale dal dovuto al saldo effettivo;

condanna il Comune di Adrano in persona del sindaco pro tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi €1400,00 di cui €720,00 per competenze, il resto per onorario, oltre Iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania il 3.5.2012

Il Giudice del lavoro

IL GIUDICE DEL LAVORO
(N. 1/2012)

DEPOSITO IN CANTIERE
OGGI 3 MAR 2012
IL CANTIERE
N. 1/2012